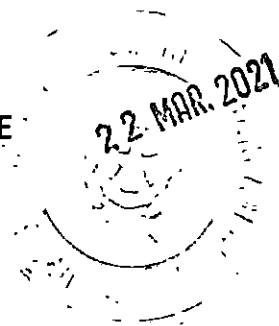


ASSOCIAZIONE MUSICALE IL SERCHIO DELLE MUSE

Via Torre n. 19 – frazione Calomini
Fabbriche di Vergemoli (LU)
Codice fiscale e partita IVA 02119180467



Il giorno **27 (ventisette) del mese di febbraio dell'anno 2021 (duemilaventuno)**, presso la sala riunioni della società STUDIO 92 sas, situata in Via Wiliam Austin Champan, località Rio del Chitarrino – Fornaci di Barga (Barga – Lucca), nel pieno rispetto delle normative di legge per prevenire il contagio dal virus COVID-19, si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea straordinaria dell'associazione il Serchio delle Muse, con sede legale nel comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), frazione Calomini – Via Torre n. 19 (codice fiscale e partita IVA 02119180467) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Elezione del nuovo direttivo dell'associazione e attribuzione delle cariche sociali;
- 2) Trasferimento della sede sociale dell'associazione, dall'attuale sede sita in Via Torre n. 19 – frazione Calomini (Fabbriche di Vergemoli – LU) a Via Wiliam Austin Chapman snc – località Rio del Chitarrino, frazione Fornaci di Barga (Barga – Lucca);
- 3) Approvazione del nuovo statuto dell'associazione in base al dettato normativo del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e eventuale iscrizione dell'Associazione il Serchio delle Muse nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) come associazione di promozione sociale (A.P.S.);
- 4) Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i soci, signori:

Paolo Rinaldi, Michele Salotti, Fosco Bertoli, Maria Bruna Caproni, Claudio Bennardini, Imogen McManara, Ugo Menconi, Claudio Roni, Matteo Marcalli e Lucchesi Giuseppe, il tutto come da elenco presenze allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Sono presenti altresì i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione nonché soci, signori:

Paolo Rinaldi, Michele Salotti, Matteo Marcalli, Imogen McManara e Lucchesi Giuseppe.

Assume la presidenza della riunione il sig. Michele Salotti che chiama a fungere da segretario il sig. Lucchesi Giuseppe.

Costituito l'ufficio di presidenza e constatato e fatto constatare che:

- la riunione è stata regolarmente convocata;
- i partecipanti son informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che vi è la maggioranza dei soci prevista dalla normativa per la convocazione dell'assemblea straordinaria per adeguare gli statuti alle norme riguardanti il terzo settore (D.Lgs 117/2017);

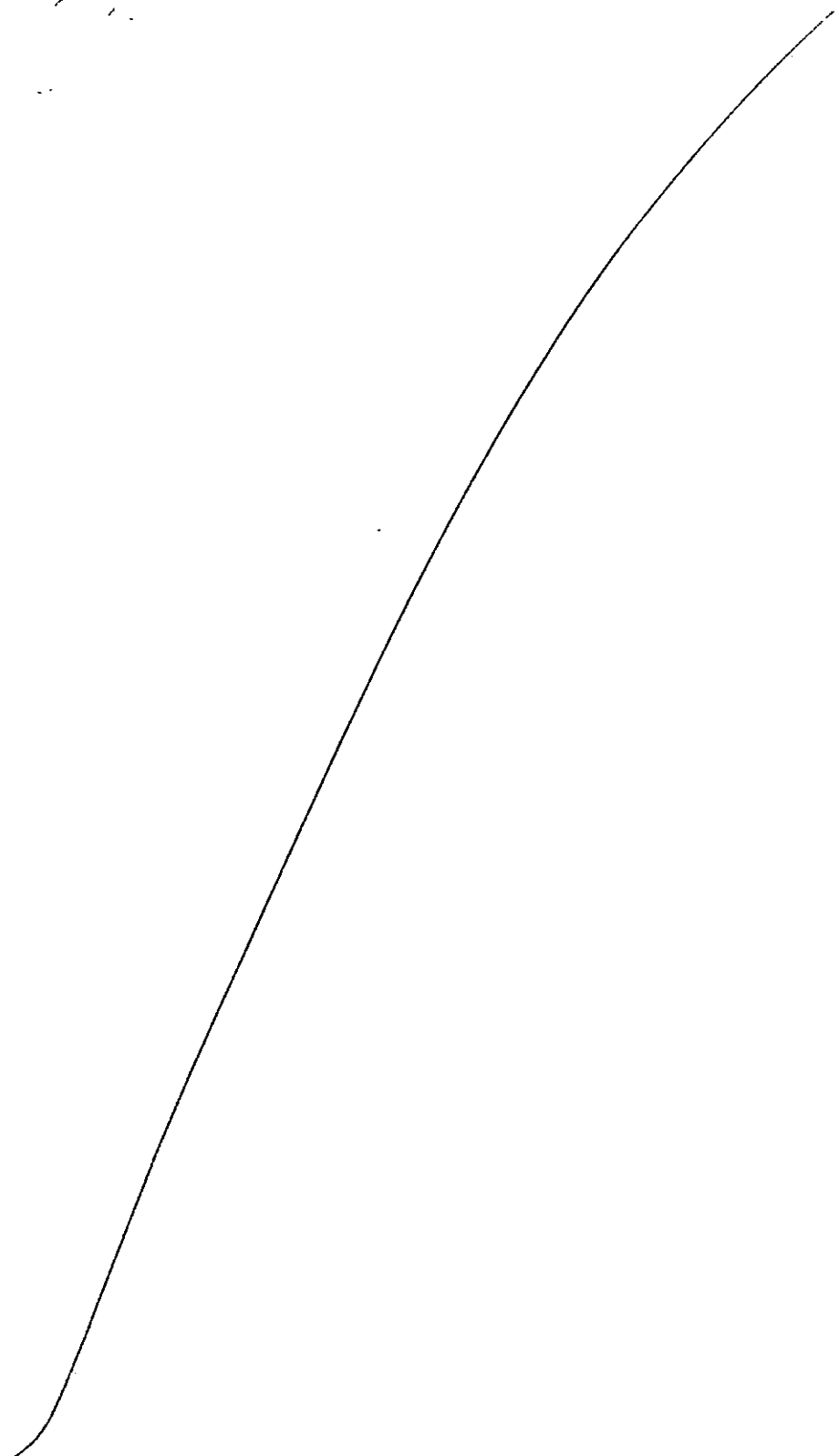
il Presidente dichiara aperta la riunione:

Per il **primo punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente della riunione che illustra all'assemblea la necessità di eleggere un nuovo Consiglio Direttivo dell'associazione, in quanto dopo la morte, avvenuta nel mese di marzo dello scorso anno, del Presidente dell'associazione M° Luigi Roni, si rende necessario rieleggere un nuovo Presidente e di conseguenza rinnovare le cariche sociali.

Si apre la discussione fra i presenti, dove ognuno intervenendo propone le proprie idee, al termine della quale, l'assemblea elegge, all'unanimità dei presenti, il nuovo Consiglio Direttivo dell'associazione e attribuendo le relative cariche nel seguente modo:

- Fosco Bertoli – presidente;
- Imogen Mcmanara – vice presidente;
- Michele Salotti – tesoriere;

10/1/11



227

- Lucchesi Giuseppe – segretario;
- Paolo Rinaldi – consigliere;
- Ugo Menconi – consigliere;
- Maria Bruna Caproni – consigliere;
- Claudio Roni – consigliere;
- Matteo Marcalli – consigliere

Le persone elette nel nuovo direttivo, essendo presenti in assemblea dichiarano di accettare l'incarico a loro conferito, comunicando che a loro nome non esistono cause ostative alla loro elezione nel Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Chiuso questo primo argomento si passa a discutere il **secondo punto posto all'ordine del giorno** prende la parola il segretario della riunione, sig. Lucchesi Giuseppe, il quale illustra all'assemblea, così come già discusso in sede di riunione nel Consiglio Direttivo uscente, la necessità di trasferire la sede legale dell'associazione presso gli uffici della società STUDIO 92 sas siti in via Wiliam Austin Chapman snc – località Rio del Chitarrino, frazione Fornaci di Barga (Barga – Lucca), il tutto anche per dare maggiore visibilità all'associazione.

Si apre una breve discussione, al termine della quale, l'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di trasferire la sede legale della società dall'attuale collocazione sita in Via Torre n. 19, frazione Calomini, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli in **via Wiliam Austin Chapman snc – località Rio del Chitarrino, frazione Fornaci di Barga (Barga – Lucca).**

L'assemblea passa così a discutere il **terzo punto posto all'ordine del giorno.**

Introduce l'argomento il Presidente e il Segretario della riunione, dove evidenziano ai partecipanti della riunione la necessità di modificare lo statuto dell'associazione nelle modalità previste dal D.Lgs 107/2017, per poter permettere all'associazione di iscriversi al R.U.N.T.S (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che a breve entrerà in vigore.

A tal proposito viene letto all'assemblea, tramite la proiezione su un maxi schermo presente nella stanza riunioni, la bozza del nuovo statuto societario, già elaborato dal Consiglio Direttivo uscente. Dopo un'ampia e vivace discussione, dove vengono esaminati tutti gli articoli che compongono il nuovo statuto, lo stesso viene approvato all'unanimità dei presenti.

Copia del nuovo statuto societario viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

L'Assemblea nell'approvazione del nuovo statuto, delibera altresì, sempre all'unanimità dei presenti, di:

- **"Il Serchio delle Muse" Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.);**
- di iscrivere l'associazione nel registro R.U.N.T.S. in base a quando previsto dal D.Lgs 117/2017, nella sezione delle associazioni del terzo settore.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei partecipanti chiede la parola, la riunione viene sciolta alle ore 19:40, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Castelnuovo di Garfagnana

22 MAR. 2021

Registrazione fatta il

Al n.

67

serie

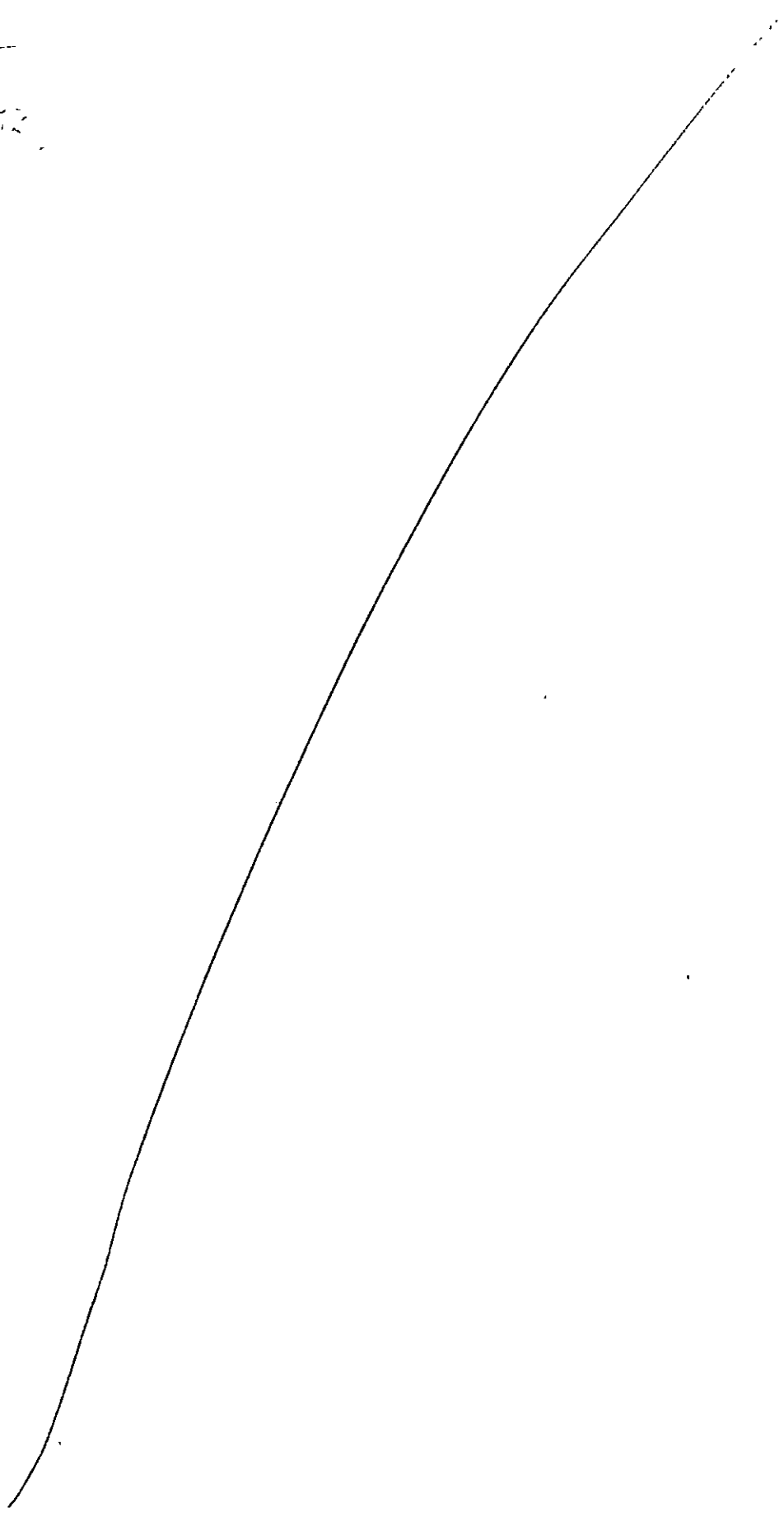
III

L'incaricato del servizio (*)

Rosanna Norveni

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Caporotondo





22 APR 89

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"IL SERCHIO DELLE MUSE" Associazione di Promozione Sociale, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via William Austin Chapman snc, località Rio del Chitarrino - frazione Fornaci di Barga - Barga (LUCCA).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

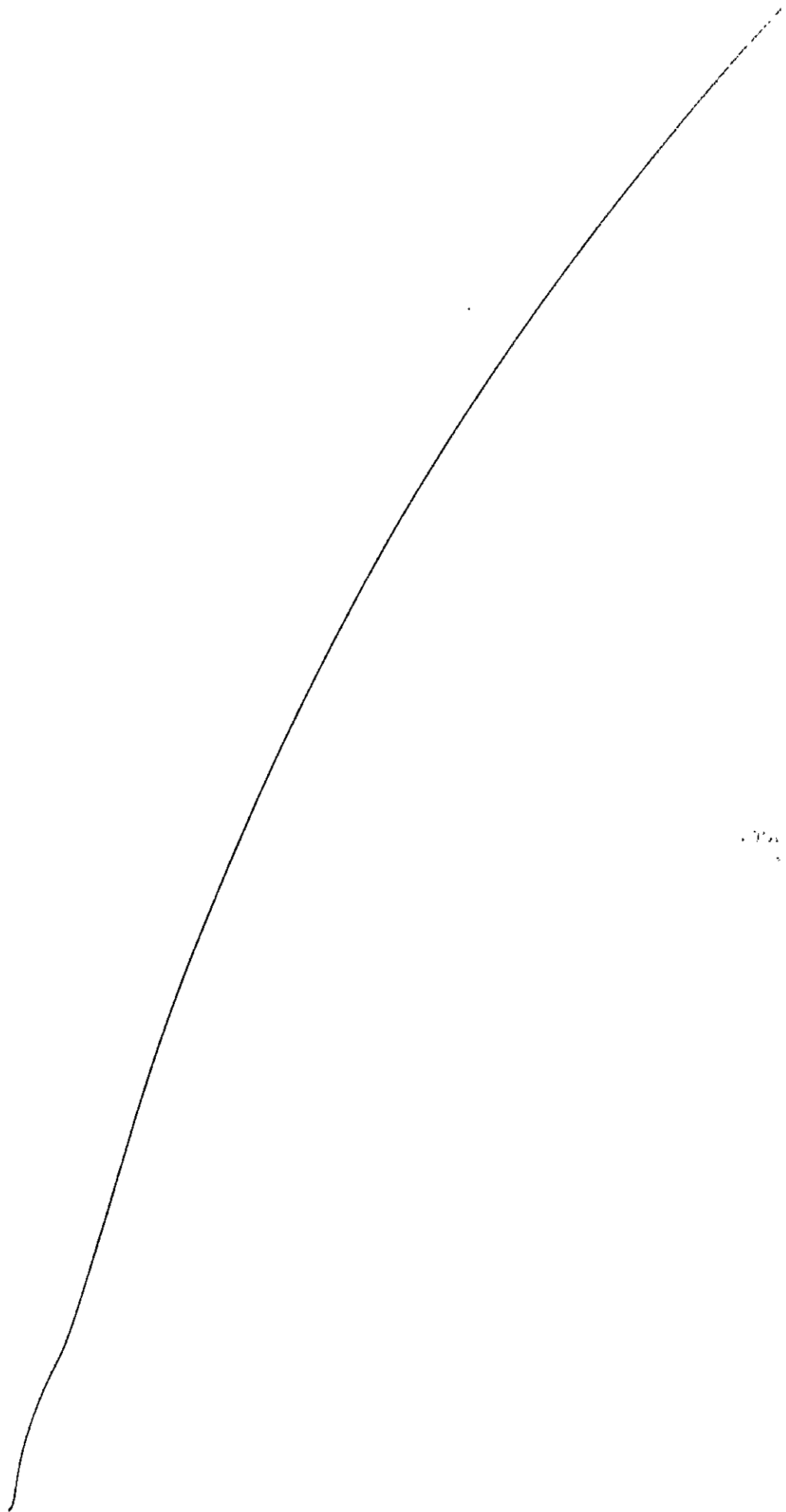
ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.117/17 lettera i):

"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

12



23

La/e attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Toscana.

ART. 6 (Durata)

L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 7 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

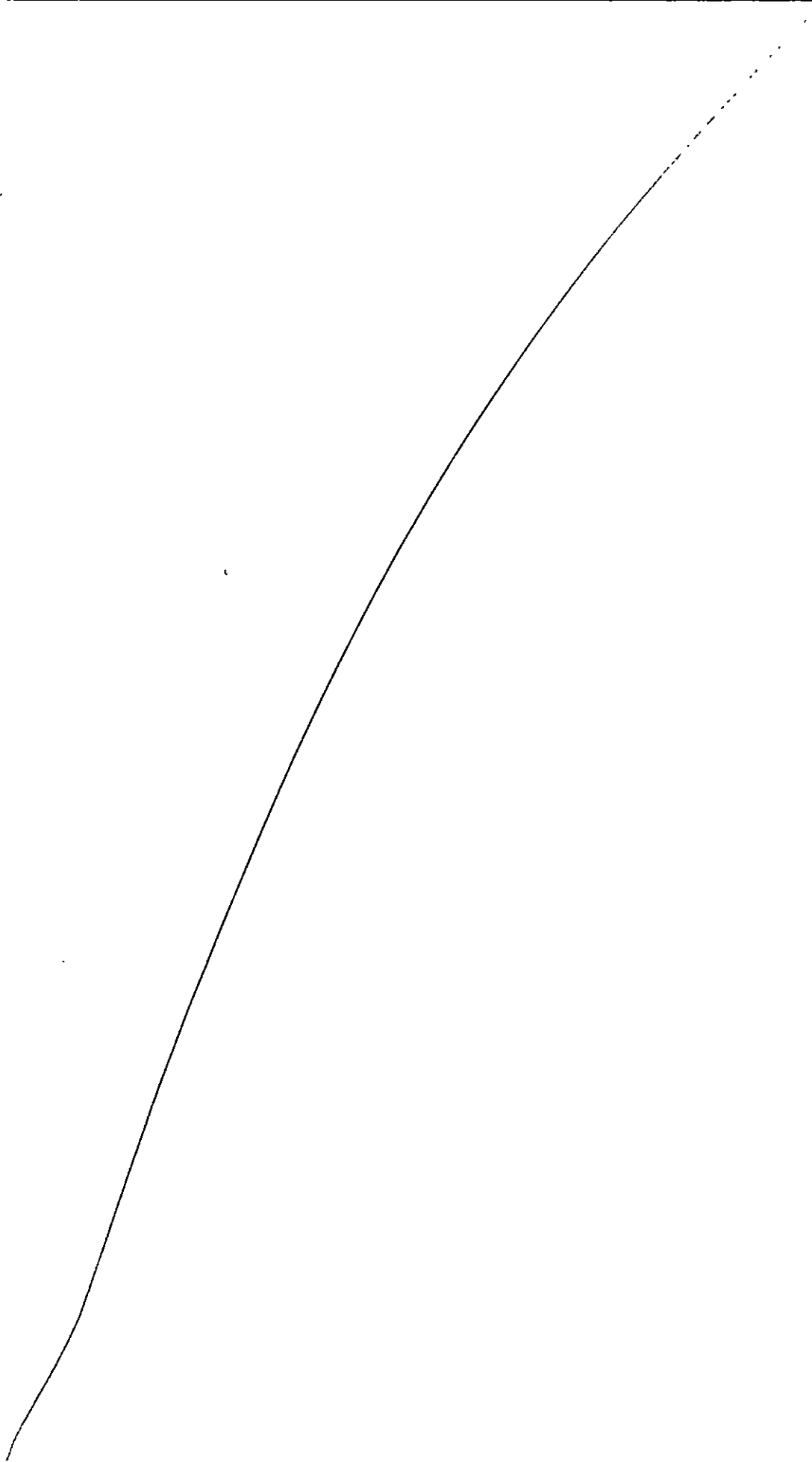
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;



22 MO

22 PM

ART. 12 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, aef dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario, oppure dall'Organo di Controllo, se esistente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

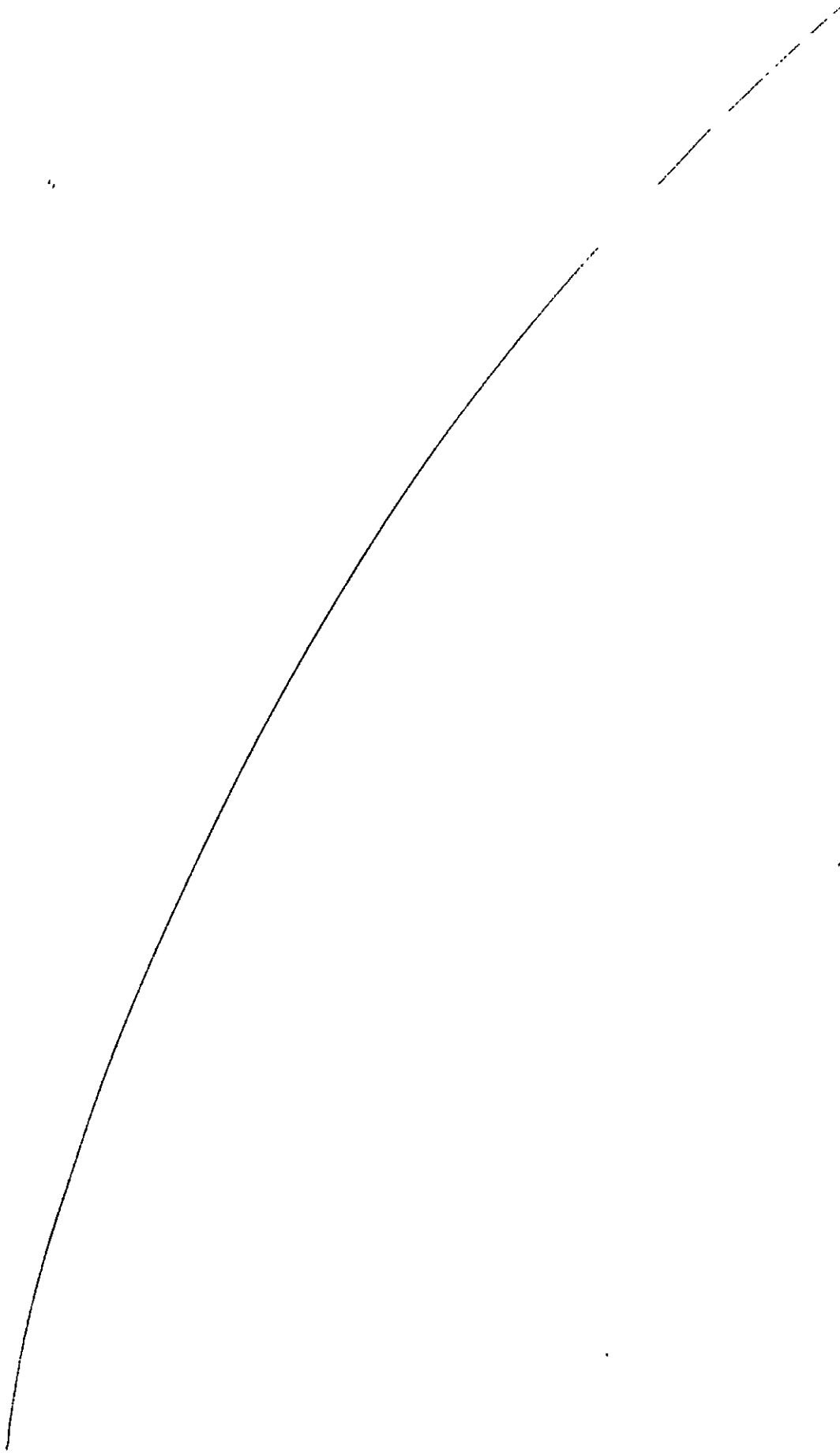
3. 2021 L'assemblea può nominare sempre su proposta del consiglio direttivo e/o del Presidente dell'associazione, anche uno o due Presidente Onorari al quale/ai quali tuttavia non compete la rappresentanza dell'ente.

ART.13 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.





22.1.18

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 11 (undici), eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.3 (tre) mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

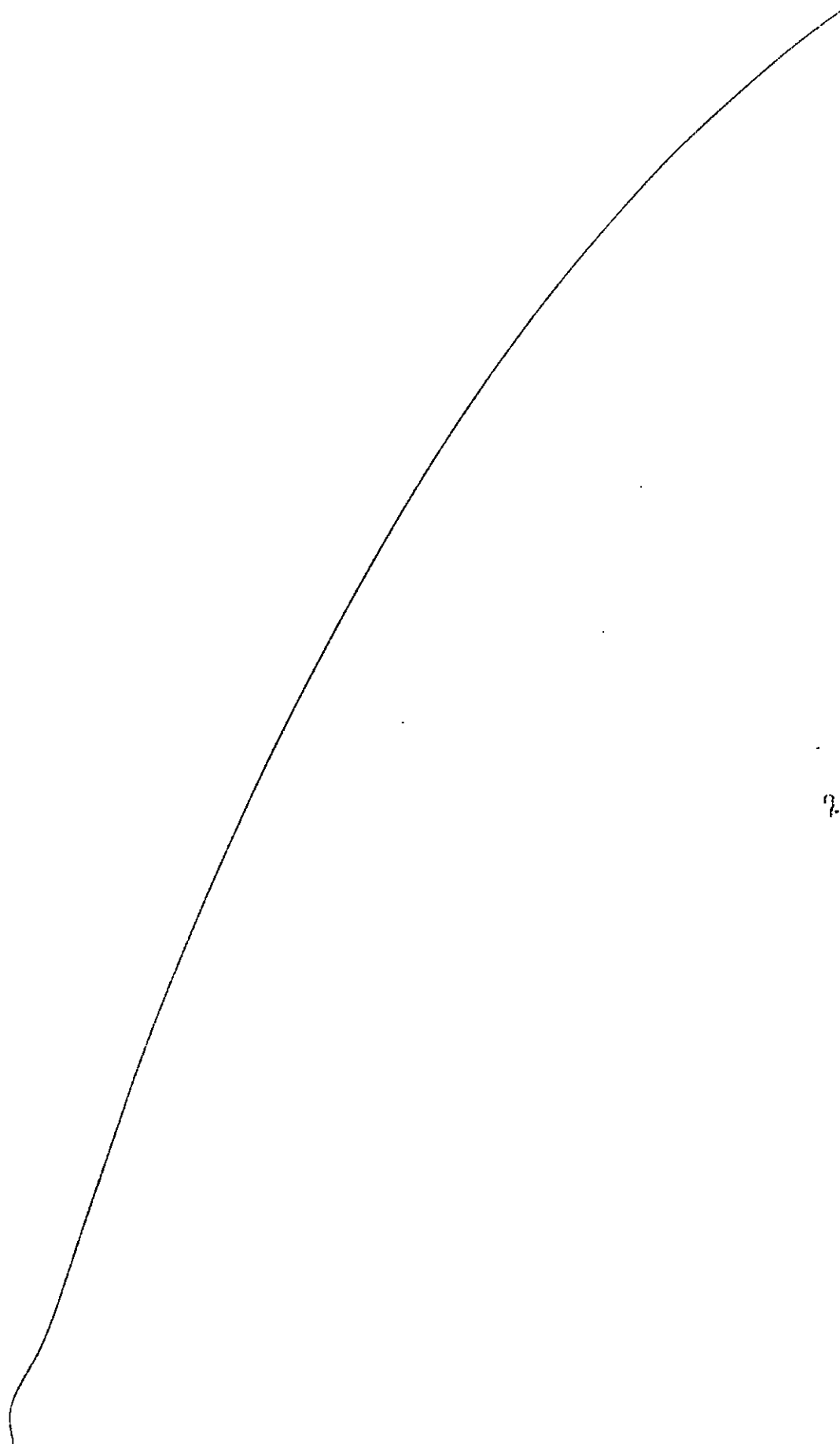
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.





228

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione e viene nominato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

E' facoltà del Presidente eleggere n. 2 Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

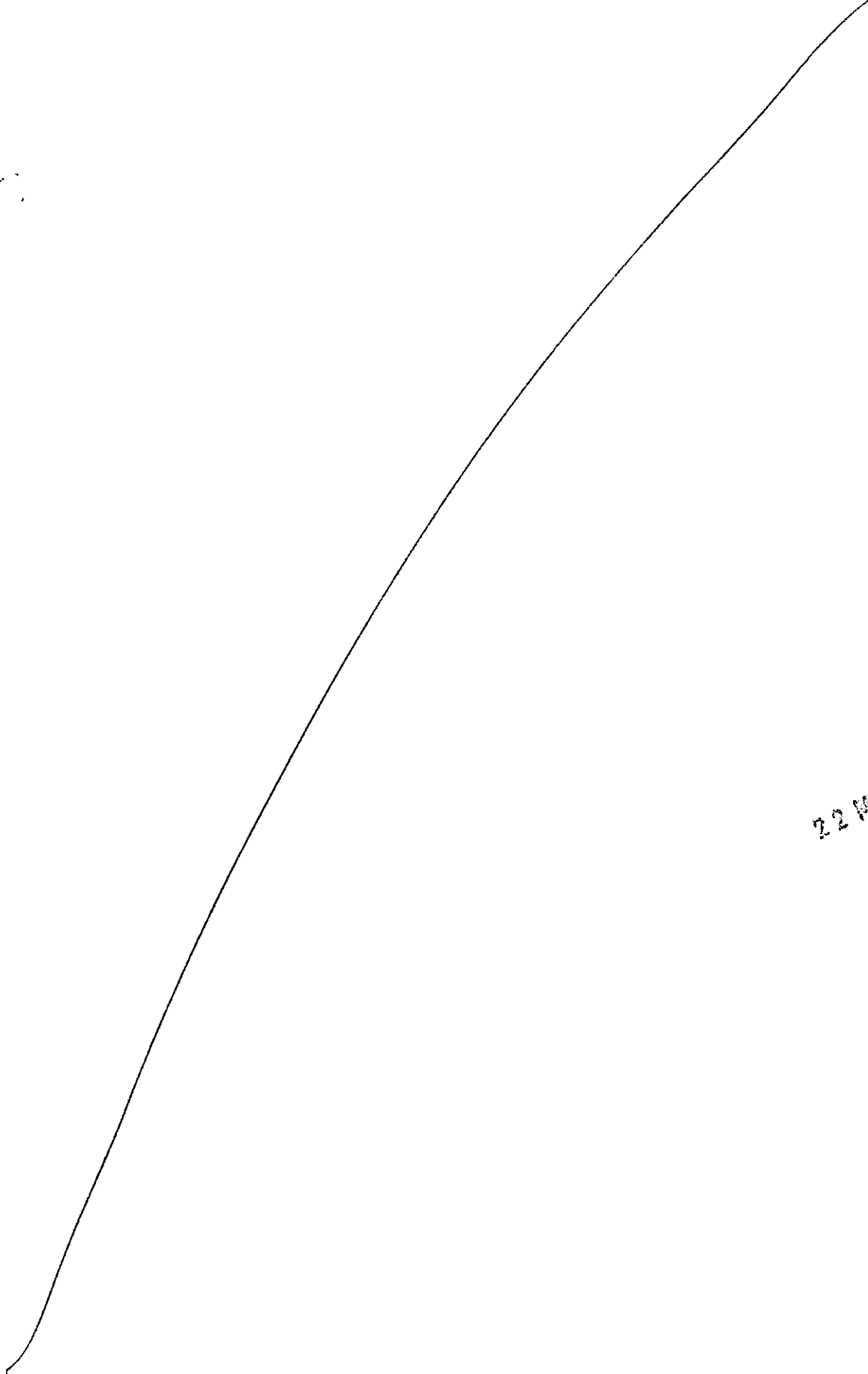
L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)



22 MOP

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.

22 138'

117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 (Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

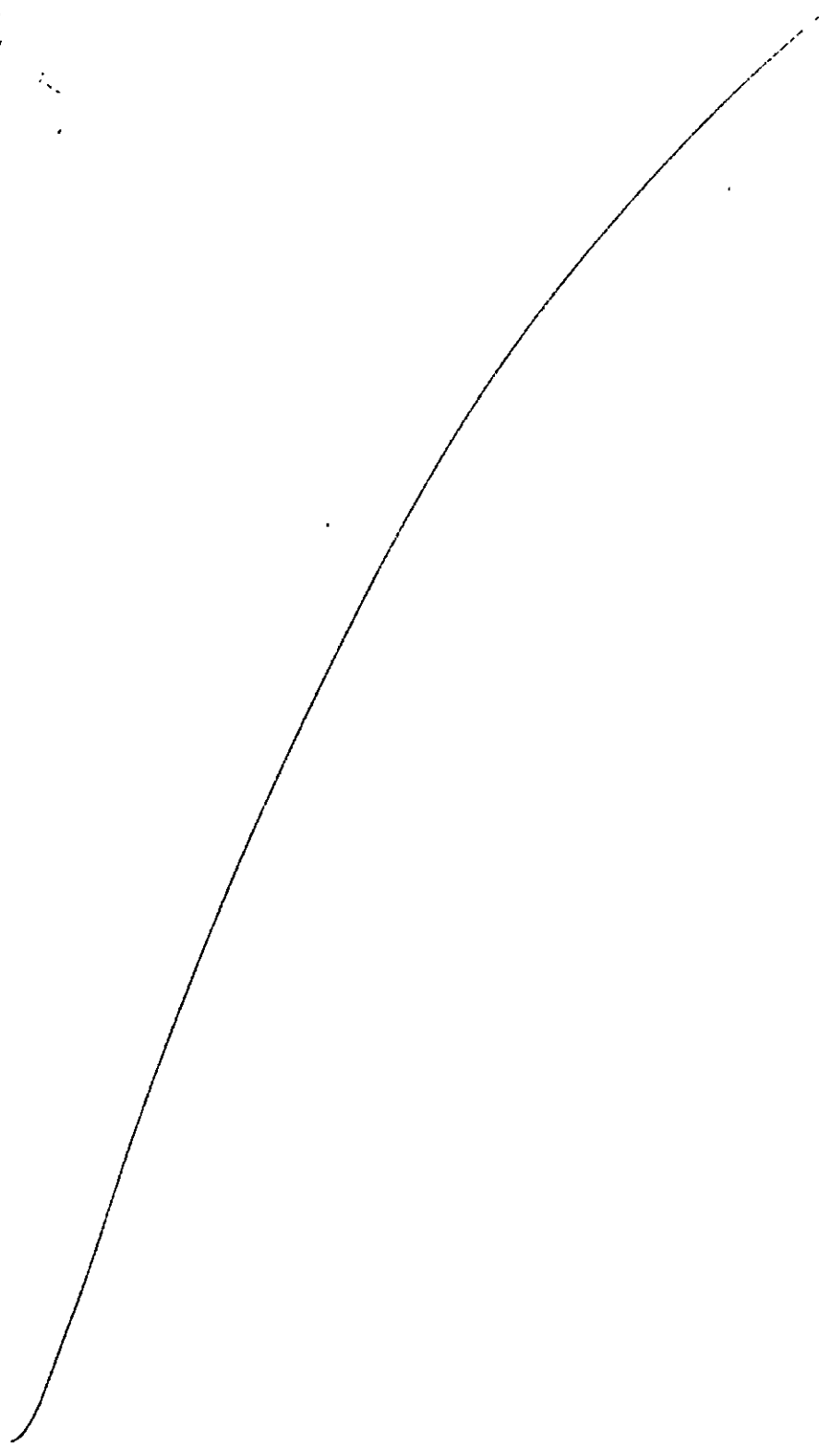
ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

15



22 FEB 7

ART. 30
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33
(Norma transitoria)

- 021
1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
 2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

